

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957

(75<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2231)  
(Discussione e rinvio):

PRESIDENZIE	1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123
ANGELILLI	1117
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa	1109, 1111, 1113, 1116, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123
CADORNA, relatore	1108, 1110, 1112, 1113
MARCHINI CAMIA	1118, 1119
MESSE	1109, 1111, 1115, 1119, 1123
PALERMO	1114, 1116, 1117, 1120, 1121
PRESTISIMONE	1117
ROGADEO	1117

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Grammatico, Granzotto Basso, Impe-

riale, Iorio, Marchini Camia, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Rogadeo e Smith.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2231).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto, in via preliminare, che la Commissione finanze e tesoro non ha ancora potuto esprimere il prescritto parere, della quale è stata investita soltanto sei giorni or sono.

Tuttavia, data l'estrema urgenza di pervenire ad una sollecita definizione del provvedimento, è stato raggiunto un accordo con il Presidente della Commissione finanze e tesoro, nel senso che per il momento si procederà unicamente all'esame e alla votazione degli articoli, con riserva di attendere prima della votazione finale il parere della 5<sup>a</sup> Commissio-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

ne, che si riserva di intervenire in tempo necessario nella forma che riterrà più opportuna.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli senatori, la esperienza del primo periodo di applicazione della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ha posto in evidenza l'opportunità di apportare alcune precisazioni e talune varianti, atte a rendere del tutto armonico e funzionante il meccanismo della legge medesima.

Il disegno di legge, di cui si discute, è stato predisposto a tal fine, e piuttosto che una discussione generale ritengo che sia necessario passare all'esame dei singoli articoli del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## CAPO I

*Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.*

## Art. 1

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono apportate le variazioni di cui ai seguenti articoli dal 2 al 18.

(È approvato).

## Art. 2

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di Capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonchè gli ufficiali collocati

in soprannumero agli organici in applicazione dell'articolo 192 della presente legge quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale ».

(È approvato).

## Art. 3.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore della Forze armate:

b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al comando generale dell'Arma dei carabinieri, più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a);

c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera b) che siano preposti a comandi, fanno parte della Commissione superiore altrettanti generali di corpo d'armata, in ordine di anzianità di ruolo, esclusi gli ufficiali generali che ricoprano la carica di segretario generale per l'Esercito o di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti».

(È approvato).

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

## Art. 4.

Nell'articolo 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazione nella quale era compreso ».

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Messe i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole: « e di grado superiore a capitano o grado corrispondente ».

« Aggiungere il seguente comma:

« I capitani che siano stati valutati per tre volte e dichiarati idonei non iscritti in quadro sono collocati a disposizione a datare dal primo gennaio dell'anno in cui sono stati valutati per la terza volta ».

MESSE. La modifica voluta dall'articolo 4 del progetto evita degli inconvenienti, come ad esempio quello per cui, per fare una vacanza, veniva collocato a « disposizione » un ufficiale idoneo, perchè il non idoneo fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie era intangibile.

Debbo rilevare, tuttavia, che anche nel disegno in esame viene mantenuto il trattamento del tutto sfavorevole riservato ai capitani giudicati idonei, ma non iscritti in quadro, e cioè l'inibizione ad essere trasferiti nella posizione di « a disposizione », come è invece consentito agli altri gradi superiori.

Tali capitani permangono nel grado, assieme a quelli giudicati non idonei, fino al raggiungimento del limite di età del grado e sono transitati direttamente nell'ausiliaria (sempre assieme ai non idonei) con il trattamento di pensione da capitano. Ai tenenti colonnelli, ai colonnelli ed ai generali idonei, e non promossi, è invece data la possibilità, attraverso lo istituto delle vacanze obbligatorie, di transita-

re nel ruolo « a disposizione » e di essere ivi promossi in una posizione di servizio permanente.

Come si vede la situazione in cui la legge pone i capitani, sia dal punto di vista morale, sia dal punto di vista economico, è ben differente da quella che la legge stessa ha creato per gli altri gradi. La permanenza nel s.p.e. fino ai limiti di età di capitani giudicati idonei non iscritti in quadro, oltre a provocare un inutile lavoro alla Commissione di avanzamento, che li deve rivalutare ogni anno, allunga di circa due anni il periodo previsto (19 anni) di permanenza nei gradi subalterni e capitano, necessario perchè, a situazione stabilizzata, un ufficiale possa essere valutato per la promozione al grado di maggiore.

A riparare a tale situazione, che danneggia gli ufficiali che ricoprono uno dei gradi più delicati della gerarchia, provvedono gli emendamenti da me presentati all'articolo 4.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Con gli emendamenti proposti dal senatore Messe, si intenderebbe stabilire il collocamento a disposizione dei capitani per tre volte dichiarati idonei, ma non iscritti in quadro.

L'innovazione sembrerebbe in disarmonia con il sistema della legge, che, come noto, prevede il collocamento a disposizione degli ufficiali non idonei e, attraverso il collocamento in soprannumero, degli ufficiali che debbono formare vacanza al 31 dicembre di ogni anno. Di altro canto, è da considerare che nel grado di capitano rimangono nel servizio permanente anche i non idonei e che non è da escludere la possibilità della promozione nel s.p.e. negli anni successivi ai tre considerati, in relazione alla diversità dei blocchi degli ufficiali che pervengono alla valutazione.

Da rilevare, infine, le conseguenze onerose della iniziativa.

MESSE. Dopo i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo dichiaro di non insistere nei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

## Art. 5.

Nell'articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 20, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonché gli ufficiali di cui all'articolo 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo ».

Nello stesso articolo, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

« Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualità di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale loro qualità anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 ».

CADORNA, *relatore*. Tale articolo modifica l'articolo 39 della legge del 1955 e stabilisce una anticipazione di tre mesi sulla data nella quale doveva essere fatta l'iscrizione in quadro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 5 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

## Art. 6.

Nell'articolo 48, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono nuovamente valutati dopo il loro collocamento in soprannumero; a tal fine, sono compresi nell'aliquota di ruolo che viene stabilita dal Ministro nell'anno successivo a tale collocamento. Qualora dichiarati non idonei oppure idonei ma non iscritti in quadro, gli ufficiali anzidetti sono collocati a

disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'articolo 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno, sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

È stato presentato dal senatore Messe il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Nell'articolo 48, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono nuovamente valutati a domanda dopo il loro collocamento in soprannumero; a tal fine sono compresi nell'aliquota di ruolo che viene stabilita dal Ministro nell'anno successivo a tale collocamento. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal collocamento in soprannumero.

Qualora dichiarati non idonei, oppure idonei e non iscritti in quadro in tale valutazione, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati.

Gli ufficiali in soprannumero che non abbiano presentato domanda per tale valutazione sono collocati a disposizione dalla data del loro collocamento in soprannumero.

Ove, nei casi previsti dall'articolo 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno, sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

MESSE. Con la modifica apportata dall'articolo 6 del progetto in esame all'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sullo avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, l'ufficiale può avere un minimo di tre valutazioni, di cui due a pieno organico e una nella posizione di soprannumero.

Il poter disporre di un minimo di tre, anziché di due valutazioni, consente di promuovere tutti i migliori — o almeno ritenuti tali dalla Commissione — con maggiore rispondenza al concetto della scelta comparativa, che è alla base della vigente legge sull'avanzamento.

Tuttavia l'articolo 6 dovrebbe essere integrato da un altro provvedimento, perchè provoca delle conseguenze che l'attuale disegno di legge non prevede.

Consentire la terza valutazione significa ritardare di un anno il collocamento dell'ufficiale nella posizione di « a disposizione ».

Poichè a norma dell'articolo 101 della legge sull'avanzamento gli ufficiali a disposizione idonei all'avanzamento nel s.p.e. possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione dopo che siano stati promossi i pari gradi che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in s.p.e., il ritardo sopra ricordato fa ritardare la promozione di coloro che sono a disposizione. Il ritardo di un anno potrebbe essere fatale, perchè l'ufficiale per raggiunti limiti di età verrebbe collocato in ausiliaria.

La maggior parte degli interessati non gradisce tale terza valutazione perchè compromette loro la possibilità di conseguire una promozione nella posizione di « a disposizione ».

Allo scopo di conciliare le opposte esigenze sembra opportuno consentire a coloro che non si sentono di poter sostenere con successo un terzo giudizio e che per ragioni di età vedono compromessa una loro possibile promozione nella posizione di « a disposizione », il collocamento nella posizione di « a disposizione » sotto la stessa data del loro collocamento in soprannumero. A coloro che invece si sentono di potere affrontare una terza valutazione o che per essere lontani dai limiti di età non temono di perdere la promozione nella posizione di

« a disposizione », può essere consentito di inoltrare domanda per essere sottoposti alla terza valutazione nella posizione di « soprannumero ».

All'uopo provvede l'emendamento all'articolo 6, da me presentato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo di aver compreso, dalle parole del senatore Messe, che in sostanza si tratterebbe di accettare il sistema della terza valutazione, però di renderla volontaria; praticamente mi sembra che questo sia il pensiero del proponente.

La suaccennata proposta, se tale è il suo significato, sovvertirebbe i criteri di diritto pubblico generale, per ciò che concerne l'ordinamento delle carriere.

È noto, infatti, che il diritto alla carriera appartiene a una di quelle categorie giuridiche che noi chiamiamo diritto-dovere; in altre parole la promozione non è un fatto inerente solo alla volontà dell'interessato, ma un fatto inerente agli interessi della pubblica amministrazione.

Se i competenti organi ritengono che il dipendente dalla pubblica Amministrazione debba essere promosso al grado superiore, non gli si domanda se accetta o meno, appunto perchè l'ordinamento e lo sviluppo della carriera sono stabiliti non soltanto nell'interesse del dipendente, ma anche nell'interesse dell'amministrazione.

Il rendere facoltativa, sia pure in talune ipotesi, l'inclusione nei quadri e la terza valutazione, significherebbe addirittura sovvertire un principio. E quando si infrange un principio non è possibile calcolarne le conseguenze. In via di ipotesi si potrebbe anche supporre che in seguito possa essere chiesta la volontarietà della seconda ed anche della prima valutazione, il che sarebbe assurdo.

Pregherei, pertanto, il senatore Messe di non insistere nel suo emendamento.

MESSE. Dopo i chiarimenti del Sottosegretario Bosco dichiaro di non insistere nella mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 6, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

## Art. 7.

Nell'articolo 65, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 64 ».

CADORNA, *relatore*. Con detto articolo, tenuto conto della persistente deficienza di subalterni, si mira alla utilizzazione di giovani ufficiali che, se pure a titoli non pieni, hanno seguito quattro anni di studi militari con rilevante onere finanziario per lo Stato ed acquisito una preziosa esperienza militare, che, con ogni probabilità, li pone nelle condizioni di prestare servizio con miglior rendimento dei pari grado reclutati attraverso i concorsi straordinari, che non hanno frequentato l'Accademia, nè i corsi di applicazione.

Si aggiunge che per i sottotenenti, di cui all'articolo 7 in esame, è previsto il ritardo di un anno nella valutazione, onde far sì che essi pervengano al grado di tenente, dopo un ragionevole periodo di servizio ai reparti, e, quindi, dopo aver dato conferma delle possibilità di essere utilizzati nel servizio permanente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

## Art. 8.

Nell'articolo 85, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli

appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

CADORNA, *relatore*. La modifica che si propone con l'articolo in questione ha lo scopo di introdurre una precisazione, già contemplata in casi analoghi dalla stessa legge di avanzamento, ed omessa per i subalterni in questione, e cioè che l'anzidetta cessazione dal s.p.e. deve avvenire « con decorrenza non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

La stessa osservazione vale per l'articolo successivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 di cui ha dato lettura.

(È approvato).

## Art. 9.

Nell'articolo 88, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

(È approvato).

## Art. 10.

Nell'articolo 98, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi delle prime vacanze ».

CADORNA, *relatore*. La modifica dell'articolo 98, a cui si riferisce l'articolo 10 del presente disegno di legge, risponderebbe all'interesse dell'Amministrazione dell'aeronautica di non privarsi di elementi che, nel complesso, per avere superato tre anni di accademia, hanno già una buona preparazione dottrinale; si tratta, pertanto, di un provvedimento inteso a riassorbire le eccedenze.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dopo l'articolo 10, proporrei di aggiungere il seguente articolo 10-bis:

« Nell'articolo 120, il secondo comma è sostituito dal seguente:

” Gli ufficiali di cui al comma precedente non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, purchè non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo ” ».

L'emendamento è in relazione alla proposta di legge n. 2200, presentata alla Camera dal deputato Viola, e successivamente ritirata in attesa delle preannunciate modifiche alla legge di avanzamento.

Esso prevede la possibilità per gli ufficiali di complemento iscritti nel ruolo di onore di conseguire avanzamento anche oltre il grado di tenente colonnello, il massimo raggiungibile dalla categoria.

Allo scopo, tuttavia, di evitare che gli ufficiali anzidetti, attraverso le tre promozioni consentite dopo la iscrizione nel ruolo di onore, possano addirittura raggiungere un grado

superiore a quello conseguibile dagli ufficiali del corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, si è ritenuto di condizionare in tal senso la possibilità di dette promozioni. Altrimenti, ad esempio, un maggiore di complemento di sussistenza potrebbe teoricamente raggiungere nel ruolo d'onore il grado di generale di brigata, quando il pari grado in servizio permanente dello stesso servizio può raggiungere il grado di colonnello, il massimo previsto appunto per il ruolo del s.p.e.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 bis, proposto dal Sottosegretario di Stato, onorevole Bosco, di cui è già stata data lettura, e che sarà collocato, al momento del coordinamento e della votazione finale al posto più appropriato e pertinente.

(È approvato).

#### Art. 11.

Nell'articolo 144, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i tenenti colonnelli e per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito i corsi stessi non sono richiesti fino al 31 dicembre 1960 ».

CADORNA, *relatore*. Il primo comma dello articolo dispone che non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento nei riguardi dei tenenti colonnelli, capitani e tenenti in s.p.e. dell'Esercito.

Risulta che, per insufficienza di capacità ricettiva delle scuole d'arma, non vi è possibilità di iniziare in tempo i « corsi di perfezionamento » per i tenenti in modo da dare completa attuazione al disposto della legge entro la data fissata; con la modifica in esame si propone di spostare, per essi, la data medesima al 31 dicembre 1960.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

A questo punto do lettura di diverse proposte intese ad inserire un nuovo articolo 11-*bis*, tutte convergenti e cospiranti, in definitiva, verso un medesimo fine.

In particolare il senatore Palermo ha proposto il seguente emendamento:

« Il primo ed il terzo comma dell'articolo 152 della legge n. 1137 sono sostituiti dai seguenti:

” Gli ufficiali dell'Esercito, già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riasunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello, prescindendo dal numero delle promozioni necessarie a ciascuno di essi per raggiungere tale grado ”.

” Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

tenente colonnello, 5 anni;  
maggiore, 6 anni;  
capitano, 10 anni ” ».

Il senatore Messe ha anch'egli presentato un emendamento del seguente tenore, che coincide in parte con l'emendamento del senatore Palermo.

« Il primo ed il terzo comma dell'articolo 152 sono sostituiti dai seguenti:

” Gli ufficiali dell'Esercito, già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riasunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi fino al grado di colonnello ”.

” Gli ufficiali, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

tenente colonnello, 5, anni;  
maggiore, 6 anni;  
capitano, 10 anni ” ».

Il senatore Angelilli ha, per parte sua, presentato il seguente emendamento che coincide con l'emendamento del senatore Palermo.

« Il primo ed il terzo comma dell'articolo

152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti dai seguenti:

” Gli ufficiali dell'Esercito, già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riasunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello, prescindendo dal numero delle promozioni necessarie a ciascuno di essi per raggiungere tale grado ”.

” Gli ufficiali, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

tenente colonnello, 5 anni;  
maggiore, 6 anni;  
capitano, 10 anni ” ».

Anche la proposta di inserire un nuovo articolo 11-*bis* del senatore Prestisimone coincide con l'emendamento del senatore Messe ed in parte con quelli dei senatori Palermo e Angelilli. Ne do lettura:

« Il primo ed il terzo comma dell'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti dai seguenti:

” Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riasunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello ”.

” Gli ufficiali, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

tenente colonnello, 5 anni;  
maggiore, 6 anni;  
capitano, 10 anni ” ».

Darò ora la parola agli onorevoli presentatori per l'illustrazione dei loro emendamenti, secondo l'ordine di presentazione.

PALERMO. Per spiegare la logica e l'evidenza del mio emendamento, vorrei rilevare che oggi abbiamo delle Forze Armate molto più numerose ed efficienti di qualche anno fa, quando erano in realtà assai ridotte. Però, le



4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

Forze Armate, numerose ed efficienti, hanno bisogno anche di alcuni servizi, che possono essere assunti e svolti non da ufficiali validi.

Pertanto, a mio modo di vedere, il Ministero e tutti gli uffici periferici e militari possono accogliere i mutilati di guerra; infatti, il mutilato di guerra andrebbe a sostituire in un servizio un ufficiale valido, in perfetta efficienza fisica, in grado quindi di svolgere un servizio attinente alla sua carriera, attinente alle Forze Armate. I servizi sedentari, i servizi di ufficio, a me sembra che possano essere egregiamente disimpegnati da ufficiali invalidi, non solo perchè essi hanno una preparazione adeguata, ma anche perchè, essendo mutilati di guerra, non si avrà mai l'impressione che si trovino in questi uffici per favoritismi, bensì a causa delle loro condizioni fisiche menomate.

MESSE. L'articolo 6 della legge per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, n. 481, del 25 marzo 1917, garantisce a tutti indistintamente i dipendenti dello Stato, invalidi di guerra, l'impiego e la carriera fino ai più alti gradi, nonostante l'invalidità.

Mentre le Amministrazioni civili si sono sempre attenute a tale norma, quella militare, nel porre in atto — col decreto-legge 14 settembre 1917, n. 1032 — detto articolo, differenziò gli ufficiali dagli altri impiegati invalidi, iscrivendoli in un ruolo a parte (riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra) ed assoggettandoli a limitazioni di ordine morale e materiale (tra cui quella della carriera regolata dalla legge della riserva).

A compenso, tuttavia, di tali limitazioni, furono loro concessi, per la cessazione dal servizio, limiti di età più elevati di quelli normali e fu stabilito che potessero raggiungere il grado di generale di brigata.

Con successive leggi, però, furono via via imposte alla loro carriera nuove limitazioni, che finirono col porre gli ufficiali mutilati in condizioni di netta inferiorità rispetto a tutti gli altri ufficiali, sia in s.p.e., che in congedo. Infatti: con legge 9 maggio 1940, n. 369, furono considerevolmente ridotti i limiti di età nei vari gradi, non tenendo conto che la natura del servizio da loro prestato era compa-

tibile con una permanenza in servizio più lunga di quella stabilita per i pari gradi in s.p.e.

Con legge 9 maggio 1940, n. 370, (articoli 64, 65, 66, 67) si stabilì che essi potessero conseguire solo tre promozioni (oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione) ed altre per esami, in modo che anche i riassunti col grado di subalterno potessero raggiungere quello di generale di brigata. Il loro avanzamento fu regolato dalle stesse norme previste per il s.p., per cui l'ufficiale riassunto era promosso quando era promosso il collega in s.p. di pari anzianità che, all'atto della riassunzione, lo precedeva nel ruolo.

Con legge 20 gennaio 1948, n. 45, il ruolo fu soppresso. Si volle mitigare il provvedimento consentendo agli ufficiali di essere tratti in servizio, a domanda, fino ai limiti di età, ma si tolse loro la possibilità di raggiungere il grado di generale di brigata.

Con l'ultima legge 12 novembre 1955, numero 1137, — articolo 152 — si è introdotto il criterio di lunghi periodi di permanenza minima nei gradi per la promozione al grado superiore (9 per il maggiore, 6 per il tenente colonnello, 10 per il capitano), per cui essi saranno promossi molti anni dopo dei loro colleghi in s.p. di pari anzianità, e si è soppressa la possibilità di avanzamento per esami, togliendo così ai riassunti col grado di subalterno la possibilità di raggiungere quello di colonnello e per qualcuno anche quello di tenente colonnello.

Un maggiore mutilato — ad esempio — conseguirà la promozione se valutato favorevolmente, con un ritardo di circa 4 anni rispetto al pari grado in s.p. Per contro: l'ufficiale del ruolo d'onore (articolo 120), qualunque sia il grado rivestito, sarà promosso dopo 5 anni di permanenza nel ruolo o dopo un solo anno se richiamato in servizio e può raggiungere anche il grado di generale di corpo d'armata; l'ufficiale di complemento (articolo 112) può conseguire promozioni fino al grado di tenente colonnello.

Da quanto precede appare evidente come si sia notevolmente accentuato il distacco morale e materiale dagli ex colleghi in s.p. e ancor più dagli impiegati civili mutilati, per i quali l'accennata legge n. 481, e seguenti, assi-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

curano ancora e sempre il massimo della carriera, senza limitazioni di sorta, anzi con particolari vantaggi preferenziali.

Pertanto, appaiono equi alcuni provvedimenti intesi:

1) ad abolire il numero fisso di tre promozioni, al fine di dare a tutti gli ufficiali mutilati riassunti la possibilità, sia pure teorica, di raggiungere il grado di colonnello; possibilità, d'altronde, già prevista all'atto della soppressione del ruolo per coloro che avessero chiesto di essere trattenuti in s.p., ma che fu poi conservata nell'articolo 152 solo per quelli che possono raggiungere tale grado con le tre promozioni, restandone così esclusi i riassunti con i gradi di subalterno;

2) a ridurre i periodi minimi di permanenza nei gradi, al fine di evitare che detti ufficiali siano promossi con eccessivo ritardo rispetto ai colleghi in s.p.e. di pari anzianità.

Quanto sopra infine sembra tanto più doveroso se si tiene conto che:

allorquando, nel 1948, il ruolo « riassunti » venne soppresso, le condizioni fatte dalla legge d'avanzamento allora vigente agli ufficiali che avessero chiesto il trattenimento in servizio, senza essere soddisfacenti, erano tuttavia accettabili e di gran lunga migliori di quelle poi sancite dall'attuale legge;

con l'articolo 39 della nuova legge sullo stato, agli ufficiali in s.p.e. mutilati meno gravi dell'ultima guerra è stata concessa la possibilità di rimanere in servizio senza alcuna limitazione di carriera.

Allo scopo, provvede l'emendamento all'articolo 152, che — per non aver ripercussioni sulla posizione degli ufficiali del s.p.e., in quanto trattasi di un ruolo soppresso, nè sensibili riflessi sul bilancio dello Stato, concernendo esso appena 10 ufficiali — confido riporterà la vostra approvazione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei anticipare ora alcune osservazioni, che mi proponevo di fare in seguito.

Riterrei opportuno accettare la prima parte dell'emendamento, senza la precisazione richiesta dal senatore Palermo, indipendentemente, quindi, dal numero delle promozioni ne-

cessarie per raggiungere il grado previsto. Sono, peraltro, d'accordo per quanto riguarda il grado di colonnello, proposta che corrisponde ad una richiesta avanzata dall'Associazione combattenti, e che corrisponde anche all'emendamento presentato dal senatore Messe.

Come chiarimento ripeto, quindi, che accetterei la prima parte dell'emendamento presentato dal senatore Messe, che coincide con l'emendamento del senatore Palermo, salvo le parole « prescindendo dal numero delle promozioni necessarie a ciascuno di essi per raggiungere tale grado ».

La seconda parte dell'emendamento attiene alla riduzione del numero degli anni di permanenza nel grado per poter poi conseguire la promozione al grado successivo.

Noi non siamo, in via di principio, favorevoli a modificare il numero degli anni di permanenza nei gradi per le promozioni, anche perchè bisogna tenere presente che l'articolo 152 rappresenta un'eccezione a tutto il sistema. Noi abbiamo organato la legge sul principio della scelta comparativa; pertanto abbiamo adottato il sistema dell'anzianità solo per favorire la categoria in questione, ed abbiamo accorciato al massimo la permanenza nel grado per consentire uno sviluppo di carriera a questi benemeriti ufficiali delle Forze Armate.

Tuttavia, siccome da molti è stato richiesto qualche ulteriore beneficio a questa categoria, sono favorevole a qualche allargamento dello articolo 152.

Accetterei pertanto una permanenza di 5 anni nel grado di tenente colonnello anzichè di 6 anni, come è attualmente stabilito. Per il maggiore la permanenza stabilita dalla attuale legge è di 9 anni; non è possibile concedere una riduzione di 3 anni, come è stato richiesto, perchè non possiamo disconoscere l'esigenza che ci ha spinto a fissare la durata di 9 anni nella legge del 1955. Potrei, al massimo, concedere una durata di 8 anni. Per quanto riguarda il grado di capitano non ci sono proposte di mutamenti, poichè tutti riconoscono che la norma vigente è già sufficientemente favorevole alla categoria.

PALERMO. Per quanto si riferisce alle osservazioni fatte dal Sottosegretario, accetto il suo concetto, che cioè la limitazione deve es-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

sere tenuta presente in base al ruolo di provenienza; pertanto, se il ruolo di provenienza non prevede il grado di colonnello, ma solo quello di capitano, non si può andare oltre questo ultimo.

Vorrei però far notare al Sottosegretario, senatore Bosco, circa il fatto che egli giudica invalicabili i limiti di permanenza nel grado, che è vero che quando si esaminò la legge si fece un trattamento di favore ai mutilati ed agli invalidi di guerra, però è anche vero che, riducendo i limiti di permanenza nel grado, non diamo a questi ufficiali un avvenire eccessivamente roseo e brillante.

Bisogna tener presente che tra questi ufficiali mutilati di guerra vi sono ufficiali che, se non fossero stati mutilati, avrebbero potuto aspirare a giungere alle più alte gerarchie delle Forze Armate.

PRESTISIMONE. Sono d'accordo con il senatore Palermo, nel senso che bisogna pur accordare qualche soddisfazione a questi ufficiali che hanno dato tutto alla patria.

ROGADEO. Domando scusa al senatore Prestisimone se mi permetto di non concordare con la sua opinione, opinione di persona che ha dato per la patria qualcosa che non io ho dato. Desidero, tuttavia, rilevare che noi dobbiamo preoccuparci di tutto quello che è il complesso delle Forze armate; e credo che una variazione di permanenza — 5 o 6 anni — non porti a grandi risultati, mentre, ricordiamolo, noi dobbiamo difendere l'avanzamento di tutti gli ufficiali, che hanno l'obbligo di un certo periodo di permanenza nel grado.

È facile immaginare che cosa rappresenti per me, quale alta considerazione io abbia di un mutilato di guerra; penso, però, che non possiamo, per tale motivo, compromettere il meccanismo dell'avanzamento degli ufficiali.

PALERMO. Credo di aver capito che crea un certo senso di fastidio il fatto che sia accolto un emendamento a mia firma. D'altra parte, non posso consentire che si discuta sul testo Messe, quando esiste quello firmato da me e presentato in precedenza. Ho presentato un emendamento tendente a modificare l'articolo

152 della legge n. 1137; se il senatore Messe, i senatori Angelilli e Prestisimone concordano con tale modifica, si possono associare al mio emendamento, che è chiaro e non consente equivoci.

Comunque; per quanto riguarda la seconda parte del mio emendamento poichè il Governo dice che non può accettare le riduzioni proposte, in ispecie quella che riguarda la permanenza nel grado di maggiore, che può ridurre solo di un anno, di fronte a considerazioni che mi sembrano logiche, non insisto nel mio emendamento ed accetto che venga portata detta permanenza ad otto anni.

ANGELILLI. Ho presentato ieri alla Presidenza del Senato una proposta di legge per la modificazione dell'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, relativa all'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e precisamente per quanto riguarda la promozione al grado di colonnello degli ufficiali dell'Esercito, « già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 ».

Ispirato a questa mia proposta di legge ho all'inizio della seduta presentato alla Presidenza un emendamento al disegno di legge al nostro esame. Gli emendamenti presentati dai senatori Messe, Palermo e Prestisimone sono uniformi a quel mio emendamento e sono pertanto d'avviso che dalle nostre proposte se ne possa concordare una sola, sottoscritta da tutti i presentatori.

Ove questa venga approvata dai due rami del Parlamento, la mia proposta di legge verrebbe automaticamente superata ed io potrei pertanto provvedere al suo ritiro.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo che un accordo potrebbe essere trovato tra le varie tesi nel senso di adottare il seguente testo :

#### Art. 11-bis.

Il primo ed il terzo comma dell'articolo 152 sono sostituiti dai seguenti :

« Gli ufficiali dell'Esercito, già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra rias-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

sunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi fino al grado di colonnello.

« Gli ufficiali, di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza nel grado:

tenente colonnello . . . . .	5 anni
maggiore . . . . .	8 anni
capitano . . . . .	10 anni ».

Metto ai voti l'articolo 11-*bis* di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 12.

Nell'articolo 159, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli ufficiali dei ruoli speciali nominati tali con i concorsi straordinari previsti dall'articolo 31 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è considerato valido, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello o capitano e nel limite massimo di due anni, il periodo di permanenza nel grado, superiore a quello minimo prescritto dallo stesso articolo 31 per l'ammissione ai concorsi anzidetti, compiuto nel grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento. Agli stessi fini e per non oltre la metà della durata prescritta dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, è considerato valido il periodo di imbarco compiuto nello stesso grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento ».

(È approvato).

#### Art. 13.

Nell'articolo 170, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1958, per i capitani del servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico, categoria ingegneri e categoria geofisici, non è richiesto il superamento degli esami prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento ».

(È approvato).

#### Art. 14.

Nell'articolo 190, è aggiunto il seguente comma:

« Le eccedenze che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino per effetto della norma di cui al comma precedente nel grado di colonnello del servizio automobilistico sono riassorbite utilizzando le vacanze che, nel grado stesso, superino il numero delle vacanze occorrenti per effettuare le promozioni annuali a detto grado; non si applica, in tal caso, il disposto del primo comma dell'articolo 47 ».

MARCHINI CAMIA. Desidererei conoscere il testo dell'articolo 190.

PRESIDENTE. L'articolo 190 è del seguente tenore:

« Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge ».

MARCHINI CAMIA. Mi permetto di chiedere all'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa che cosa accadrà di quei tenenti colonnelli del Corpo automobilistico, i quali, pur dichiarati idonei per l'avanzamento, non furono promossi, perchè non si erano determinate le vacanze previste dalla legge n. 1137, le quali erano state utilizzate per la riduzione dei quadri. Con questo comma aggiuntivo all'articolo 190, contenuto nell'articolo 14, verrà sistemata la loro posizione?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quando furono dichiarati idonei?

MARCHINI CAMIA. Dal 1° gennaio 1956.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si discute l'articolo 190, senatore Marchini Camia. La risposta alla sua domanda è contenuta nell'articolo 25 del disegno di legge, che prevede la decorrenza dell'anno in esame dal 22 dicembre 1955, data di entrata in vigore della legge di avanzamento.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

MARCHINI CAMIA. Va bene, ed apprezzo il suo rilievo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 14, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 195 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento per cause diverse da quelle considerate dagli articoli 41 e 42 e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nella ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di "a disposizione" previsto dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali; sono concesse in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge predetta ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Messe il seguente emendamento sostitutivo:

« L'articolo 195 è sostituito dal seguente:

" L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nella ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di 'a disposizione' previsto dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali; sono concesse in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge predetta,

" Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi degli ufficiali che abbiano rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali che abbiano presentato domanda di rinuncia all'avanzamento " ».

Il senatore Palermo, per parte sua, ha presentato anche egli un emendamento del seguente tenore:

« L'articolo 15 non si applica ai capitani, i quali, alla data del 1° ottobre 1957, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 41 della

legge 12 novembre 1955, n. 1137, purchè chiedano di essere collocati in posizione ausiliaria entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge ».

MESSE. L'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica prevede che l'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere in anticipo il collocamento in ausiliaria con diritto, in aggiunta al trattamento di quiescenza, alle particolari indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge di stato.

La norma ha avuto lo scopo di consentire agli ufficiali interessati di sottrarsi ad una indubbia situazione di inferiorità morale nei confronti dei colleghi, senza con ciò perdere il beneficio economico delle indennità connesse alla posizione di ausiliaria.

Con l'articolo 15 si vorrebbe ora limitare tale beneficio ai soli ufficiali in servizio permanente effettivo non idonei all'avanzamento per cause diverse da quelle considerate dagli articoli 41 e 42 e agli ufficiali a disposizione.

Si possono comprendere le ragioni addotte dal relatore relative agli interessi dell'amministrazione militare, come anche si può accettare il provvedimento nei confronti degli ufficiali di cui all'articolo 42.

Per quanto riguarda gli ufficiali di cui all'articolo 41, si può concordare nei confronti degli ufficiali che rinunciano ai corsi e agli esami prescritti all'avanzamento (rinuncia che esprime la volontà dell'interessato e quindi la volontaria accettazione delle conseguenze), ma non si può concordare nei confronti di ufficiali che non siano ammessi o che non riescano a superare i corsi, perchè la mancata ammissione o l'insuccesso non esprimono un atto di volontà dell'interessato a meno che non si voglia fare il processo alle intenzioni. E chi potrebbe onestamente affermare che l'insuccesso nella frequenza di un corso sia dovuto al deliberato proposito di non superarlo, oppure, per esempio, per effetto di un esaurimento e quindi per cause di forma maggiore? Fare il processo alle intenzioni, oltre ad essere antigiuridico, per le conseguenze che produce sembra addirittura antiumano.

D'altra parte i superiori che sono preposti ai corsi, e che hanno l'obbligo di seguire i frequentatori nei corsi stessi, possono e debbono intervenire in via disciplinare contro coloro che non seguono i corsi con la dovuta diligenza.

L'emendamento all'articolo 15 concilia comunque gli interessi della Amministrazione con quelli degli ufficiali non ammessi o che non abbiano superato i corsi.

PALERMO. Desidero illustrare il mio emendamento. Il disegno di legge governativo, che intende modificare l'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non si pronuncia nei confronti di quegli ufficiali che, pur avendo già presentata, ai sensi dell'articolo 41 della citata legge, dichiarazione di rinuncia ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento, non avranno esercitato, allorchè entrerà in vigore la nuova disposizione, il diritto ad essi attualmente attribuito dall'articolo 195 della stessa legge.

Il diritto, cioè, di richiedere il collocamento nella ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età previsto dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, per non essere stati ancora compresi nell'aliquota di ruolo e, conseguentemente, non ancora considerati, a tutti gli effetti, non idonei all'avanzamento.

È, ovviamente, da ritenere, in virtù del principio della irretroattività della legge, non contestabile il diritto di cui sopra; anche la inclusione nelle aliquote di ruolo degli ufficiali, che volontariamente hanno già rinunciato ai corsi o agli esami prescritti per l'avanzamento per richiedere, successivamente, il passaggio in ausiliaria (come previsto dall'attuale articolo 195), si verificherà sotto l'usbergo della nuova disposizione.

Ma ad evitare errate interpretazioni, che potrebbero danneggiare coloro che si sono posti nelle condizioni previste dal più volte citato articolo 41, per avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 195, si ravvisa l'opportunità che vengano contemplati, in una chiara ed inequivocabile norma, i casi sopra richiamati, obbligando, se mai, gli interessati a presentare la richiesta del collocamento in ausiliaria non appena siano compresi nelle aliquote di ruolo ed abolendo, in tal modo, la facoltà di avva-

lersi di tale diritto nel momento da essi ritenuto opportuno.

Con tale riconoscimento si viene a tenere in giusta considerazione l'aspirazione di coloro che, per essere rimasti, e non per loro colpa, nel grado di capitano per più di dieci anni, hanno deciso di intraprendere, nella vita civile, un'altra attività nella considerazione, prevalente su ogni altro motivo, che la loro permanenza in carriera li avrebbe portati, al massimo, al grado di tenente colonnello, quando, cioè, sarebbe stato troppo tardi o estremamente difficile per loro iniziare una nuova professione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli emendamenti sia del senatore Messe che del senatore Palermo riguardano soltanto i capitani, che sono i soli ufficiali non idonei, che rimangono nei ruoli del servizio permanente.

L'articolo 15 in sostanza riprende, con qualche modificazione, il testo dell'articolo 195.

Il senatore Messe nella seconda parte del suo emendamento dice che bisogna distinguere se si tratta di persone sventurate che hanno frequentato il corso e sono state bocciate in quanto non hanno avuto la forza di superare l'esame. In tal caso, secondo il proponente, non si può accomunare la sorte dei bocciati con quella di coloro che volontariamente se ne vogliono andare.

La proposta del senatore Messe indubbiamente ha un fondamento di equità, in quanto realmente l'articolo 15 proposto dal Ministero finirebbe con l'accomunare nella stessa sorte sia chi volontariamente si è posto in condizione di non superare il corso o l'esame, sia chi non riesce per cause indipendenti dalla sua volontà.

Ho già detto che in pratica è molto difficile distinguere le due ipotesi. Se il senatore Messe insiste in questa sua richiesta, allora direi di vedere di studiare qualche formula che si avvicini il più possibile alla sua proposta, mantenendo fermo il principio che chi volontariamente ha rinunciato all'avanzamento non possa essere coperto dai particolari benefici previsti dalla legge. Quindi in sostanza tendenzialmente possiamo essere d'accordo con la proposta del senatore Messe.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

Per il resto, proporrei di lasciare inalterati gli articoli 41 e 42, in base ai quali non si può rinunciare al servizio permanente, salvo l'auto-rizzazione del Ministro.

Pregherei, quindi, il senatore Palermo di aderire all'emendamento del senatore Messe, il quale distingue i casi di esodo volontario dai casi dovuti a ragioni non imputabili all'ufficiale stesso.

PALERMO. Ma dobbiamo tener conto di quegli ufficiali che già si sono messi nelle condizioni dell'articolo 42, per i quali si verrebbe a creare una situazione di retroattività.

Comunque, dopo i chiarimenti forniti dal Sottosegretario, rinuncio all'ultima parte del mio emendamento, e cioè alle parole: « purché chiedano di essere collocati in posizione ausiliaria entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Palermo, il suo emendamento non è una modifica all'articolo 15; limitiamoci, pertanto, adesso a discutere dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Messe ed inteso a sostituire l'articolo 15 con il seguente testo del quale do nuovamente lettura:

« L'articolo 195 è sostituito dal seguente:

” L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di 'a disposizione' prevista dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali; sono concessi in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge predetta.

” Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi degli ufficiali che abbiano rinunciato ai corsi e agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali che abbiano presentato domanda di rinuncia all'avanzamento ” ».

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il senatore Palermo ha presentato un emendamento, di cui è stata data lettura, col quale, pur accettando l'articolo 15 nella formula testè approvata dalla Commissione, fa salva la posizione dei capitani che già alla data del 1° ottobre 1957 si trovavano nelle condizioni previste dagli articoli 41 e 42 della vigente legge.

Il Governo, tenuto conto anche delle esigenze di servizio e considerato che a quella data il flusso delle domande dei capitani si manteneva in proporzione assolutamente normali, non ha difficoltà ad accettare questo emendamento.

Pregherei tuttavia la Commissione di voler aderire alla seguente nuova formulazione dell'emendamento del senatore Palermo:

« Le disposizioni dell'articolo 15 della presente legge non si applicano agli ufficiali che, alla data del 1° ottobre 1957, si siano venuti a trovare nelle condizioni di cui agli articoli 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, purché gli ufficiali stessi chiedano il collocamento in ausiliaria entro due anni dalla data anzidetta ».

PALERMO. Dichiaro di accettare il nuovo testo dell'articolo 15-*bis* proposto dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 15-*bis*, secondo la formulazione concordata tra il Sottosegretario Bosco ed il senatore Palermo, e di cui ho dato sopra lettura.

(È approvato).

Art. 16.

Alla tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO IX. — *Ruolo del Servizio automobilistico.*

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello, capitano e tenente, dopo l'enunciazione dei periodi di comando e di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente, ».

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)75<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)**QUADRO X. — Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici).**

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « due anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di sanità ».

**QUADRO XIV. — Ruolo del Servizio di amministrazione.**

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente, ».

**QUADRO XV. — Ruolo del Servizio veterinario.**

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente, ».

In calce alla tabella, il testo della nota (d) è sostituito dal seguente: « Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Proporrei a questo articolo il seguente emendamento, relativo all'inserzione di una modifica al quadro II:

**« QUADRO II. — Ruolo dell'Arma dei carabinieri.**

Alla colonna 5, in corrispondenza del grado di colonnello, la cifra "2" è sostituita dalla cifra "3".

Alla stessa colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

la cifra 6 è sostituita come segue: "6 o 7"; è aggiunta l'indicazione della nota (q) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: "Ciclo di tre anni, con inizio dall'anno 1960: 7 promozioni nel primo anno, 6 promozioni nel secondo e nel terzo anno.

Negli anni 1958 e 1959 le promozioni sono 8" ».

L'emendamento è in relazione alla particolare situazione organica dell'Arma dei carabinieri, per cui nel grado di colonnello, a causa del notevole numero di ufficiali raggiunti o che saranno raggiunti negli anni 1957 e 1958 dal limite di età, si ha una eccedenza di vacanze tale da non poter essere colmata dalle promozioni fisse annuali.

Il proposto aumento di tali promozioni tende ad accelerare la normalizzazione dell'anzidetta situazione organica.

Le modifiche trovano inoltre giustificazione anche nella opportunità di armonizzare il numero delle promozioni da colonnello a generale di brigata e da tenente colonnello a colonnello agli aumenti di organico (da 8 a 10 i generali di brigata; da 28 a 30 i colonnelli) introdotti a suo tempo dal Parlamento nel disegno di legge che si concretò poi nella attuale legge di avanzamento, senza peraltro che si facesse luogo ad un corrispondente adeguamento del numero delle promozioni annuali agli stessi gradi.

PRESIDENTE. Faccio presente che a questo articolo è stato presentato un emendamento anche dal senatore Messe; esso è del seguente tenore:

« Sostituire il primo alinea con il seguente:

« QUADRO IX. — Ruolo del servizio automobilistico. Alla colonna 3 in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello, capitano e tenente, dopo l'enunciazione dei periodi di comando sono aggiunte le parole: "o incarico equipollente".

Aggiungere inoltre i seguenti alinea:

QUADRO X. — Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti). Alla colonna 6 dopo "1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti a ruolo" aggiungere la nota (q).

In calce alla tabella, aggiungere la seguente nota:

" (q) Negli anni 1958, 1959 e 1960 il numero dei capitani da ammettere ogni anno a prima valutazione non può essere in nessun caso inferiore a quattro " ».



MESSE. Onorevoli senatori!

1. In conseguenza dell'insufficiente gettito dato nei reclutamenti di subalterni chimico-farmacisti, l'organico degli ufficiali inferiori in s.p.e. di tale ruolo è stato impoverito al punto che non è possibile formare le aliquote di valutazione dei capitani, con quel minimo di ufficiali necessario per assicurare le promozioni previste dalle tabelle annesse alla legge di avanzamento.

Ad ovviare a tale anormale situazione, che potrà essere sanata nella sua interezza solo nel quadro della revisione dei ruoli organici degli ufficiali dell'Esercito, appare necessaria in via transitoria una modifica alla legge di avanzamento che consenta l'effettuazione, nel grado di capitano del numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge predetta.

2. Nell'articolo 16 del presente disegno di legge, al primo alinea è detto:

« QUADRO IX. — *Ruolo servizio automobilistico.* Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello, capitano o tenente, dopo l'enumerazione dei periodi di comando e di attribuzioni specifiche richieste ai fini dell'avanzamento sono aggiunte le parole "o incarico equipollente" ».

Nulla da osservare per quanto riguarda i tenenti colonnelli.

Per i capitani e i tenenti invece la modifica: « o incarico equipollente » va inserita dopo « autoreparto » e « autosezione », poichè, altrimenti, l'equipollenza non verrebbe riferita al periodo di comando, ma delle lavorazioni.

(In tal modo un tenente comandante di una sezione elicotteri, per esempio, non avrebbe titolo).

Sottopongo pertanto alla vostra approvazione l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Ritengo che si debba procedere alla votazione di questo articolo per parti separate.

Metto pertanto ai voti l'emendamento presentato dal Sottosegretario Bosco, inteso ad apportare modifiche al Quadro II — Ruolo dell'Arma dei carabinieri, di cui è stata data lettura e che rileggo:

« QUADRO II. — *Ruolo dell'Arma dei carabinieri.*

Alla colonna 5, in corrispondenza del grado di colonnello, la cifra "2" è sostituita dalla cifra "3".

Alla stessa colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

la cifra 6 è sostituita come segue: "6 o 7"; è aggiunta l'indicazione della nota (q) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: "Ciclo di tre anni con inizio dall'anno 1960: 7 promozioni nel primo anno, 6 promozioni nel secondo e nel terzo anno.

Negli anni 1958 e 1959 le promozioni sono 8" ».

(È approvato).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* A proposito dell'emendamento presentato dal senatore Messe, relativo alla modifica del quadro IX della tabella n. 1, vorrei far rilevare che lo spostamento delle parole « o incarico equipollente » — come egli propone — appare superfluo, in quanto non può esservi dubbio che la prevista equipollenza si riferisce sia ai periodi di comando che a quelli di attribuzioni specifiche.

MESSE. Dopo le dichiarazioni del Governo, dichiaro di non insistere nelle mie proposte con l'assicurazione però, dell'onorevole Bosco, che il quadro vale anche per gli incarichi equipollenti.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Assicuro il senatore Messe che questo è il mio pensiero.

PRESIDENTE. Metto adesso ai voti i residui quadri dell'articolo 16, di cui ho già dato lettura.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,10.*